

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4053

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOSURDO, CATANOSO, LA GRUA, VILLANI MIGLIETTA,  
BELLOTTI, FRANZ**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

*Presentata il 10 giugno 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo della presente proposta di legge è apportare le necessarie modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), al fine di adeguare la legislazione vigente alle mutate condizioni economico-produttive della tartuficoltura nazionale e alle nuove problematiche del settore.

Il tartufo è il frutto sotterraneo di un fungo. Numerose sono le specie destinate al consumo. Tra di esse, quelle che hanno il maggiore interesse economico e gastronomico in Italia sono il tartufo bianco pregiato (*Tuber Magnatum Pico*) — il più

pregiato — ed il tartufo nero (*Tuber Melanosporum Pico*). L'Italia è leader a livello mondiale sia nella produzione del tartufo bianco che del tartufo nero.

La tartuficoltura rappresenta una importante attività economica sia a livello della produzione che a livello della trasformazione, distribuzione e commercializzazione, generando un consistente indotto economico ed alimentando un vasto mercato sia a livello nazionale che internazionale. Il ruolo di tale coltura, inoltre, è importante anche dal punto di vista socio-occupazionale (elevato numero di occupati coinvolti nella produzione e nelle fasi a valle della filiera) e per lo sviluppo

rurale del territorio (ruolo strategico per la tutela ed il recupero delle aree forestali e marginali).

Le istituzioni che si occupano di tartufo hanno la necessità di valorizzare il prodotto contestualmente con il territorio di produzione, incrementandone la conoscenza soprattutto all'esterno e coinvolgendo tutti i livelli della « filiera tartufo » ed i vari soggetti interessati, dai ricercatori i commercianti, fino ai ristoratori ed agli operatori turistici.

I punti di debolezza della « filiera tartufo » sono rappresentati innanzitutto dalla aleatorietà della produzione, dato che la tartuficoltura è la risultante del delicato equilibrio tra le caratteristiche del suolo, le condizioni climatiche e le piante simbiotiche. Inoltre, la tartuficoltura si avvale di una tecnica agronomica piuttosto complessa per l'impianto e la gestione della tartufaia e di costose operazioni colturali che hanno lo scopo di conservare le proprietà del suolo e di migliorare le condizioni per lo sviluppo della micorrizza del fungo che dovrà portare i frutti. Ciò limita la produzione sostenibile di tartufi, ovvero quella che può essere ottenuta senza aumentare eccessivamente il « carico » sulla tartufaia e depauperare, così, le proprietà chimico-fisiche del suolo, con conseguenze negative sia sulla produzione che sulle caratteristiche idrogeologiche del territorio.

Queste considerazioni valgono in particolar modo per il tartufo bianco pregiato — ad esempio della zona di Alba (Cuneo) — che non si riproduce attraverso la micorrizzazione di piante autoctone, sicché l'unica garanzia per la sua produzione è legata proprio alla conservazione delle caratteristiche naturali del territorio di produzione.

Tali difficoltà strutturali intrinseche — che portano ad una ridotta e frammentata offerta nazionale non in grado di soddisfare la crescente domanda interna, con un conseguente rialzo dei prezzi — sono rese ancor più gravi sia dalla crescente concorrenza del prodotto estero (*Tuber oligospermum* dal Nord Africa che viene mescolato alle partite di tartufo bianco e

*Tuber himalayense* dalla Cina che ha un aspetto difficilmente distinguibile dal tartufo nero di Norcia) che dalla continua presenza sul mercato di specie di *Tuber* non comprese nell'elenco di quelle commercializzabili ai sensi della citata legge n. 752 del 1985 ed utilizzate per contraffare le specie pregiate di tartufi bianco e nero.

Sulla base delle considerazioni esposte emerge la necessità di creare le condizioni per il futuro sviluppo del tartufo in Italia e per la tutela di una risorsa economica nazionale famosa in tutto il mondo. Risorsa che, avendo forti connotazioni di tipicità e di territorialità della produzione, può assumere un ruolo chiave nello sviluppo rurale regionale di alcune importanti realtà locali e nella difesa economico-ambientale e socio-occupazionale del territorio.

La presente proposta di legge reca pertanto:

a) l'introduzione di una certificazione obbligatoria, rilasciata dal Corpo forestale dello Stato, che indichi le caratteristiche essenziali del prodotto (quantità, specie e varietà, pezzatura), gli aspetti qualitativi ed estetici, il rispetto dei requisiti minimi di qualità e la provenienza geografica della produzione (tracciabilità): in tale modo saranno promosse la trasparenza all'intera filiera e la piena visibilità di tutte le sue fasi e degli operatori coinvolti;

b) la tutela della produzione nazionale e di quella certificata rispetto alle altre, attraverso forme di discriminazione nei confronti del prodotto che non viene commercializzato con il certificato di garanzia e tipicità, nonché la promozione di campagne informative dirette al consumatore al fine di diffondere tale certificazione e di spingere il consumatore ad esigere la garanzia di tipicità e qualità;

c) l'istituzione di un registro su cui annotare la quantità annualmente prodotta e certificata in Italia al fine di monitorare la quantità, la qualità e la provenienza geografica della produzione nazionale;

*d)* incentivi per la costituzione di associazioni di produttori di tartufi (data la scarsa diffusione dell'associazionismo agricolo in questo settore) e di consorzi per la difesa, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione del prodotto;

*e)* incentivi all'attività di ricerca al fine di meglio conoscere le caratteristiche organolettiche dei vari tartufi identificate per aree geografiche di provenienza ed i relativi effetti in termini di qualità minima dei prodotti certificati;

*f)* l'emanazione di linee-guida di carattere tecnico-agronomico ed economico-agrario in materia di tartuficoltura sostenibile e compatibile con la difesa dell'am-

biente, da diffondere ad opera dei servizi competenti per lo sviluppo agricolo delle regioni e degli informatori socio-economici locali;

*g)* il riconoscimento del soggetto « cedente » come anello principale che lega il prodotto al territorio di produzione, in modo tale da garantire la visibilità alla prima fase della filiera, ovvero la produzione, rappresentata dalla figura del ricercatore di tartufo;

*h)* la conferma che la raccolta di tartufi deve essere libera nei boschi e nei territori non coltivati, in modo da evitare ogni tipo di conflittualità tra ricercatori e proprietari dei terreni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente: « Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge le attività legate alla ricerca, alla coltivazione, alla raccolta e alla commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, denominata "filiera del tartufo", al fine di valorizzare tale importante attività economica, di promuovere il miglioramento della qualità, di adottare misure per assicurare la tracciabilità della produzione, di realizzare campagne informative presso il consumatore volte a difendere la tipicità delle produzioni nazionali rispetto a quelle estere, nonché di tutelare l'ambiente tartufigeno naturale, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge ».

## ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le istituzioni universitarie specializzate in micologia, provvede, con proprio decreto, alla revisione dell'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni. L'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985 è revisionato, prevedendo l'inclusione esclusivamente delle specie di tartufi autoctone, in particolare del *Tuber magnatum Pico*, denominato « tartufo bianco » e

il divieto di commercializzazione di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel medesimo elenco.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le istituzioni universitarie specializzate in micologia, emana, con proprio decreto, apposite linee-guida di carattere tecnico-agronomico ed economico-agrario in materia di tartuficoltura sostenibile e compatibile con la difesa dell'ambiente, da diffondere ad opera dei servizi competenti per lo sviluppo agricolo delle regioni e degli informatori socio-economici locali.

#### ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

« La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono ad istituire un registro in cui è annotata annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa ».

#### ART. 4.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:

« Le regioni possono prevedere agevolazioni e incentivi per la costituzione dei consorzi volontari ai sensi del primo comma ».

#### ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

« Sono esentati dalla prova d'esame i dottori agronomi e forestali e coloro che

sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Alla lettera *d*) del nono comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: « salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali » sono sostituite dalle seguenti: « salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma ».

#### ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dai seguenti:

« I tartufi freschi o conservati, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e da impurità. Inoltre essi devono essere accompagnati obbligatoriamente da una apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato recante le caratteristiche essenziali del prodotto distinte per quantità, specie e varietà, e pezzatura, gli aspetti qualitativi ed estetici, il rispetto dei requisiti minimi di qualità e la provenienza geografica della produzione.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le istituzioni universitarie specializzate in micologia, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti minimi di qualità per la commercializzazione dei tartufi e le norme tecniche per il rilascio della certificazione di cui al primo comma. A tale fine, lo stesso Ministro delle politiche agricole e forestali può adottare misure per incentivare l'attività di ricerca delle istituzioni citate, al fine di garantire una conoscenza accurata delle caratteristiche organolettiche dei tartufi identificati sulla base delle aree geografiche di pro-

venienza nonché i relativi effetti in termini di qualità minima dei prodotti artificiali ».

#### ART. 7.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:

« Quando l'etichetta di un prodotto reca la dicitura "tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, deve essere chiaramente specificata nella etichetta stessa, con gli stessi carattere e dimensione tipografica, la specie del tartufo utilizzata, nonché il relativo nome latino. Nel medesimo prodotto deve comunque essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 10 per cento del peso totale del prodotto e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente solo un aroma di tartufo di sintesi, è vietato riportare sull'etichetta le diciture di cui al presente comma ed è altresì vietato l'uso di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. È, infine, vietato l'impiego di qualificazioni o di designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge ».

#### ART. 8.

1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione delle generalità del soggetto cedente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'imposta sul

valore aggiunto relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non comporta per il cedente alcun obbligo contabile.

3. I soggetti cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni nel cui territorio ha sede l'impresa la quantità di prodotto commercializzato, la data e il luogo di vendita, il nominativo del soggetto cedente e l'area di produzione del tartufo acquistato.

4. Le informazioni comunicate alle regioni da parte del soggetto cessionario nella dichiarazione resa ai sensi del comma 3 devono altresì essere comunicate contestualmente da soggetto cedente alla regione nel cui territorio svolge la propria attività, al fine eventuali controlli incrociati da parte delle autorità competenti.

5. I soggetti cessionari sono altresì obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e la data di commercializzazione.

